



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Catania

Ordinanza n° 21/03.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

- Visto** la propria ordinanza n° 103/2000 in data 17/11/2000 con la quale viene disciplinato l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti in rada o ormeggiati nel porto di Catania;
- Visto** il Decreto Legislativo n° 272 del 27.07.1999 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998 n°485;
- Visto** il Dp. N° DEM/850 datato 28.03.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Viste** le risultanze della riunione tenutasi in data 18/03/2003 presso i locali di questa Capitaneria, a cui hanno partecipato il Consulente chimico di Porto di Catania, un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ed un rappresentante della A.S.L. n°3 di Catania;
- Visti** i pareri rilasciati dal Consulente chimico di Porto di Catania, dal rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ed dal rappresentante della A.S.L. n°3 di Catania;
- Ritenuto** opportuno aggiornare la disciplina all'uso di fiamma e/o fonti termiche a bordo di navi alla luce delle normative vigenti in materia;
- Visti** gli articoli 30, 68, 80, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 85, 86 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 – Campo di applicazione

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche e l'uso di mezzi che implicino emissione di scintille, proiezione di materiale incandescente o il surriscaldamento delle strutture della nave (mole, flex e attrezzi similari) a bordo delle navi e dei galleggianti in rada o ormeggiati nel porto di Catania, è regolato dalle presenti norme ai fini della prevenzione degli incidenti a bordo e della tutela della navigazione.

Articolo 2 – Lavori a bordo con uso di fonti termiche

- Nessun lavoro di riparazione o manutenzione, che comporti l'uso di fiamma ossidrica o altre analoghe fonti termiche, può essere iniziato a bordo di navi o galleggianti senza il preventivo nulla-osta dove vengono indicate le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza riservandosi la facoltà di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli;
- L'uso della fiamma ossidrica o di altre analoghe fonti termiche a bordo di navi o galleggianti, è ammesso presso tutte le banchine ed in rada nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- I lavori possono essere eseguiti dal personale di bordo e/o da società/ditte, iscritte nei registri tenuti dall'Autorità Portuale di Catania, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione;
- Il datore di lavoro deve presentare domanda in carta legale con allegata n°01 (una) marca da bollo (come da facsimile in allegato), contenente la natura e durata del lavoro, descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi, denominazione dell'impresa /ditta che eseguirà i lavori, nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione, corredata dal certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico del porto;
- Prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gas-free" rilasciato dal consulente chimico del porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti i lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille;

- La Capitaneria di Porto, una volta ricevuta la suddetta documentazione, acquisisce parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, e successivamente rilascia il previsto nulla-osta;
- Il comandante della nave, in qualità di responsabile dell'unità e responsabile dei lavori qualora eseguiti dal personale di bordo, deve coordinare gli interventi, allo scopo di evitare interferenze o incompatibilità fra le diverse attività che si svolgono a bordo. Lo stesso ha facoltà di nominare in sua sostituzione, quale coordinatore dei lavori che prevedono l'uso di fiamma ossidrica o di altre fonti termiche, un ufficiale di bordo o altra persona tecnicamente qualificata, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato;
- Sono individuate delle tipologie di lavori effettuati con l'uso fiamma, o comunque rientranti nella materia dell'art. 46 decreto legislativo n°272 del 27/07/1999, il cui svolgimento può essere autorizzato utilizzando la procedura standardizzata di seguito descritta.
I lavori da assoggettare a tale particolare procedura sono i lavori con impiego di fonti termiche effettuati lontano da locali potenzialmente pericolosi e che non interessino comunque parti o strutture della nave in contatto con locali o spazi chiusi quali:
 - lavori intressanti le sovrastrutture di coperta e riferiti a guardacorpi, scalette per l'accesso ai ponti, salpancore, strutture di supporto delle luci, strutture di supporto delle lance di salvataggio, passacavi e lavori similari. I lavori non devono comunque interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave;
 - lavori interessanti strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose, quali lavori riferiti a *car deck*, a strutture sporgenti nei *garages*, e lavori similari. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc...) o infiammabili (vernici, etc...).

Quando la richiesta del nulla osta previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 272/1999 riguardi lavori compresi nelle tipologie individuate nell'ordinanza, tale nulla osta potrà essere rilasciato su domanda del datore di lavoro, corredata del certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto che attesti anche l'appartenenza del lavoro da svolgere a quelli elencati nel sopra citato provvedimento, senza necessità di sentire ogni volta i Vigili del fuoco e le ASL, in quanto i loro pareri sono resi una volta per tutte al momento della predisposizione della presente ordinanza.

Si precisa che restano comunque applicabili, anche nel caso della procedura standardizzata, le altre disposizioni contenute nell'art.46 del sopra citato decreto legislativo.

Articolo 3 – Compiti del coordinatore dei lavori/datore di lavoro

- Il coordinatore/datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare gli interventi al fine di garantire la sicurezza della nave o del galleggiante contro i pericoli d'incendio e scoppio, nonché la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro.
- Tale scopo deve essere realizzato attraverso:
 1. il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni d'incompatibilità e di pericolo;
 2. la continua sorveglianza dei lavori, da parte di personale dell'equipaggio addestrato a svolgere il servizio di prevenzione incendi nonché a mezzo di propri incaricati, per la prevenzione di incidenti;
 3. la messa in opera di idonee attrezzature antincendio ed in generale di prevenzione di incidenti;
 4. la sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo con l'obbligo di informare immediatamente l'Autorità Marittima;
 5. l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza. Delle prescrizioni indicate nel certificato di non pericolosità rilasciato dal Perito Chimico del Porto e nel nulla-osta rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Catania;
 6. ogni altra precauzione stabilita dal Decreto Legislativo 27.07.1999 n°272.

Articolo 4 – Compiti della ditta

Il titolare delle società/ditte operanti a bordo delle navi devono impiegare per i lavori con uso di fiamma ossidrica o altre fonti termiche, personale specializzato e comunque autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione. Detti titolari sono responsabili dell'idoneità delle attrezzature affidate ai propri dipendenti e dell'efficienza delle loro dotazioni antinfortunistiche.

Il personale delle società/ditte incaricate dei lavori a bordo, deve rispettare la vigente norma di prevenzione infortuni e di sicurezza, le disposizioni della presente ordinanza, ed attenersi a tutte le indicazioni fornite dal coordinatore dei lavori.

Qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa.

Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n° 626 del 1994 e successive modifiche.

Articolo 5 – Precauzioni durante le lavorazioni a caldo

Gli addetti all'esecuzione dei lavori con l'uso di fiamma ossidrica o altre fonti di calore devono ottemperare, oltre alle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle seguenti prescrizioni particolari emanate ai fini della sicurezza portuale e della navigazione:

1. attenersi alle disposizioni impartite dal coordinatore dei lavori;
2. la zona in prossimità dei punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o la saldatrice elettrica, o comunque la fonte di calore, deve essere mantenuta, al di qua ed al di là delle paratie interessate, sgombrata da materiali, merci, combustibili o altre sostanze che possono sviluppare incendi, produrre gas o pericoli in genere;
3. mantenere in efficienza e pronti all'uso i mezzi antincendio di bordo;
4. qualora i lavori vengano eseguiti entro i locali chiusi sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonché un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
5. è vietato l'uso di gasogeni;
6. è vietato eseguire verniciature, in qualsiasi luogo della nave, durante l'esecuzione dei lavori a caldo. Eventuali deroghe potranno essere concesse su parere favorevole del Perito Chimico del Porto;
7. è vietato effettuare la movimentazione di merce pericolosa ed il trasferimento di combustibili durante l'esecuzione dei lavori a caldo;
8. in prossimità dei punti di lavoro deve essere facilmente reperibile la sottoelencata minima attrezzatura antincendio, se non espressamente prescritte nel nulla-osta rilasciato dall'Autorità Marittima:
 - un estintore a polvere di almeno 6 Kg;
 - una manichetta pronta all'uso con boccalini a pioggia;
 - un recipiente d'acqua per il raffreddamento di eventuali canali e scoli incandescenti;
9. al termine di ogni lavoro a caldo nei locali non devono rimanere residui pericolosi delle lavorazioni e principi di combustione in atto;
10. nei lavori devono essere impiegati soltanto attrezzature e materiali consentiti dalle vigenti leggi;
11. dovranno essere predisposte particolari protezioni ignifughe affinché scorie incandescenti o scintille non riscaldano in luoghi ove possano creare pericolo.

Articolo 5 – Entrata in vigore e punitivi

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data odierna e che abroga tutte le disposizioni in vigore nel circondario marittimo di Catania relative in materia.

I contravventori alle norme della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 27.07.1999 n° 272.

Catania, 107 APR. 2003

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe VENUTI